



Questo ordinamento è stato deliberato dal Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Tedesca il 18 novembre 2019 a Würzburg

Norme

per il trattamento dell'abuso sessuale su minori e adulti bisognosi di protezione o di aiuto da parte di chierici e altri dipendenti della Chiesa

A. Introduzione

Preambolo

Nella loro responsabilità per la tutela della dignità e integrità di minori e delle persone adulte sotto tutela i vescovi tedeschi si sono accordati nell'emanare le seguenti norme in continuità con le direttive del 2002, del 2010 e del 2013 e in considerazione delle norme emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nella sua circolare inviata alle Conferenze Episcopali il 3 maggio 2011.¹

Questo ordinamento garantisce una procedura uniforme giuridicamente sicura nell'ambito della Conferenza Episcopale Tedesca.

È riconosciuta la sofferenza delle persone vittime di abusi sessuali. Gli interessati hanno diritto a un'attenzione e un aiuto particolare. Devono essere protetti da ulteriori violenze sessuali. Le persone colpite e i loro parenti, nonché le persone a loro vicine e i loro eredi, devono essere sostenuti e accompagnati nell'affrontare le esperienze di abuso. L'abuso sessuale, soprattutto di minori e adulti bisognosi di protezione o aiuto è un reato.²

¹ Il 5 aprile 2013 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha comunicato che Papa Francesco ha incaricato la Congregazione a continuare nella linea voluta da Papa Benedetto XVI. e di agire con decisione per quanto riguarda i casi di abuso sessuale, promuovendo innanzitutto le misure di protezione dei minori, l'aiuto di quanti in passato abbiano sofferto tali violenze, i procedimenti dovuti nei confronti dei colpevoli, l'impegno delle Conferenze episcopali nella formulazione e attuazione delle direttive necessarie in questo campo tanto importante per la testimonianza della Chiesa e la sua credibilità.

² "L'abuso sessuale è un reato", il Cardinale Reinhard Marx, Presidente della Conferenza Episcopale Tedesca, alla presentazione dello studio "Abuso sessuale di minori da parte di sacerdoti cattolici, diaconi e religiosi maschi nell'ambito della Conferenza Episcopale Tedesca" il 25 settembre 2018 a Fulda.

Soprattutto quando sono sacerdoti coloro che commettono tali atti³, ciò scuote spesso nelle vittime e nei loro parenti, nonché nelle persone a loro vicine e nei loro conoscenti, la fiducia di base negli uomini e in Dio. Inoltre, c'è il pericolo che ciò causi gravi danni psicologici. E' dovere degli autori⁴ del reato affrontare⁵ le proprie responsabilità e le conseguenze del loro atto.⁶

Principi fondamentali

1. Dipendenti al servizio della Chiesa nel senso di queste norme sono in particolare
 - Chierici e candidati al ministero sacerdotale,
 - Appartenenti a un ordine religioso,
 - Funzionari della Chiesa,
 - Lavoratori dipendenti,
 - Persone impegnate nella loro formazione professionale,
 - Persone che lavorano in servizi analoghi ai sensi della legge sul servizio volontario federale o della legge sul servizio volontario dei giovani, nonché tirocinanti,
 - Lavoratori precari e altri lavoratori dipendenti di imprese terze.

Per vescovi e cardinali, così come per altri chierici che temporaneamente dirigono o hanno diretto una diocesi, valgono norme speciali per quanto riguarda sia il trattamento di sospetti abusi sessuali commessi durante il loro mandato, nonché per atti e omissioni volti a influenzare o eludere⁷ indagini dello Stato o della Chiesa di natura amministrativa o penale nei confronti di un sacerdote o di un religioso appartenente a un ordine religioso relativamente a reati di abuso sessuale.

Nella misura in cui incide sul rapporto di lavoro dei dipendenti, il presente codice ha efficacia giuridica solo se è stato adottato dalle commissioni competenti in materia di diritto del lavoro ai sensi dell'articolo 7 delle norme fondamentali del servizio nell'ambito dei rapporti di lavoro con la Chiesa.

I soggetti giuridici della Chiesa che non sono soggetti al potere legislativo episcopale sono riconosciuti come degni di promozione dalla diocesi (arcivescovile) e

³ Cfr. Dichiarazione della Conferenza Episcopale Tedesca nella sua Assemblea generale a Friburgo dal 22 al 25 febbraio 2010 in occasione della scoperta di casi di abuso sessuale su minori nell'ambito della Chiesa.

⁴ Nell'interesse di una migliore leggibilità, non viene fatta alcuna distinzione esplicita tra i nomi personali specifici di genere. La forma scelta include tutti i sessi.

⁵ Cfr. Papa Benedetto XVI, Lettera pastorale del Santo Padre ai cattolici in Irlanda del 19 marzo 2010 n.7 "Voi (che avete abusato dei bambini) avete tradito la fiducia di giovani innocenti che le loro famiglie hanno riposto in voi dovete risponderne davanti a Dio onnipotente e ai tribunali competenti...Vi esorto a fare un esame di coscienza e a essere responsabili per i peccati commessi ed esprimere umilmente il vostro rammaricola giustizia divina vi invita a rendere conto delle vostre azioni e a non nascondere nulla. Riconoscete pubblicamente la vostra colpa, sottomettetevi alla giustizia ma non disperate della misericordia di Dio."

⁶ Cfr. Papa Francesco Motu proprio datae *Vos estis lux mundi* (Vel) del 7 maggio 2019, Art. 1 § 1b) e Art. 6 nonché Francesco, Motu Proprio datae, *Come una madre amorevole* del 4 giugno 2016.

⁷ Papa Giovanni Paolo II, Motu proprio datae *Sacramentorum sabctitatis tutela* (SST) del 30 aprile 2001. La parte normativa annunciata in questa lettera si trova nella sua forma attuale come Normae de gravioribus delictis del 21 maggio 2010. (Queste norme vengono citate con il nome del relativo articolo e l'aggiunta della sigla del documento di riferimento: SST.)

dall'Associazione delle diocesi tedesche solo se hanno incorporato in modo vincolante queste norme nel loro statuto o se hanno emanato norme equivalenti per il trattamento degli abusi sessuali. La modifica dello statuto e/o la presentazione di un regolamento proprio equivalente deve avvenire entro il 30 giugno 2021. L'equivalenza viene giudicata dalla Conferenza Episcopale Tedesca.

2. Le presenti norme tengono conto sia delle norme secondo il diritto canonico che del diritto statale. Il termine abuso sessuale ai sensi di questo codice comprende sia gli atti sessuali punibili che quelli non punibili, nonché prevaricazioni.

Così le norme si riferiscono:

- c) sia ad azioni previste nel paragrafo 13 della legge speciale del codice penale (StGB), nonché ad altri reati a sfondo sessuale,
- d) sia a reati secondo il can. 1395 § 2 del codice canonico CIC in relazione all'art. 6 § 1 SST⁸ secondo il can. 1387 CIC in relazione con l'Art. 4 § 1 n. 4 SST così come ai sensi dell'Art. 4 § 1 n. 1 SST in relazione con il can. 178 §1 CIC, nella misura in cui esse siano perpetrate su minori o su persone il cui uso della ragione sia abitualmente limitato,
- e) e su reati secondo l'Art. 1 § 1a) VeL.,
- f) tenendo conto delle particolarità del singolo caso per gli atti al di sotto della soglia di punibilità che costituiscono una prevaricazione a sfondo sessuale o altra violenza sessuale in un rapporto pastorale, educativo, assistenziale o di consulenza con minori o adulti bisognosi di aiuto e protezione.

Queste norme si applicano a tutti i comportamenti e i rapporti (all'interno o all'esterno del lavoro religioso) con un riferimento a sfondo sessuale verso minori e adulti bisognosi di protezione o aiuto, che si svolgono con presunto consenso, senza consenso o contro la loro espressa volontà.

Ciò comprende anche tutte le condotte finalizzate alla preparazione, alla realizzazione e alla segretezza della violenza sessuale.

Nel trattare i casi di abuso sessuale ai sensi delle presenti norme, tutti i responsabili devono osservare le disposizioni di legge sia ecclesiastiche che statali. Ciò può portare a valutazioni e approcci diversi (ad esempio per quanto riguarda le persone interessate, la loro età e il termine di prescrizione).

Per l'azione della Chiesa sono determinanti le regole di procedura applicabili al momento dell'inizio delle indagini, indipendentemente da quanto tempo fa si è verificato l'abuso sessuale.

⁸ È inoltre necessario un certo rapporto di superiorità/subordinazione tra l'autore del reato e la presunta vittima, 1. È sotto la cura o custodia dell'imputato, 2. Apparteneva alla sua famiglia, 3. È abbandonato dalla persona responsabile della cura alla violenza dell'imputato o 4. È subordinato all'imputato nell'ambito di un servizio o di un rapporto di lavoro.,(...) StGB § 225 capoverso 1

3. Gli adulti che necessitano di protezione o di aiuto ai sensi del presente regolamento sono persone soggette a protezione ai sensi del § 225 comma 1 StGB.⁹ I dipendenti dell'ente religioso hanno una particolare responsabilità nei confronti di queste persone, o perché sono affidati alla loro cura e custodia o perché sono particolarmente a rischio, nel senso di queste norme, solo per il loro bisogno di protezione o assistenza. Sono inoltre comprese anche le persone che sono soggette ad un particolare rapporto di potere e/o dipendenza. Tale speciale rapporto di potere e/o dipendenza può esistere o sorgere anche in un contesto di guida pastorale.

B. Competenze

Persone di riferimento e costituzione di un team di consulenti

4. Il Vescovo diocesano nominerà persone professionalmente qualificate e personalmente idonee come referenti per sospetti casi di abusi sessuali su minori e adulti bisognosi di protezione o aiuto da parte di dipendenti della Chiesa.
L'incarico ha una durata massima di tre anni e può essere ripetuto.
Dovrebbero essere nominate almeno due persone, una donna e un uomo.
Inoltre, almeno un centro di consulenza specialistica non ecclesiastica dovrebbe essere designato come punto di riferimento indipendente.
5. Le persone di riferimento designate non devono obbedire a istruzioni. Non devono essere in un rapporto di lavoro con il vescovo diocesano, né ricevere da lui istruzioni.
6. Nome, recapiti e professione delle persone di riferimento designate e i punti di riferimento esterni vengono adeguatamente pubblicati, in ogni caso nella Gazzetta ufficiale e sul sito web della diocesi (arcivescovile).
7. Il Vescovo diocesano istituisce uno staff permanente di consulenti per questioni relative all'abuso sessuale di minori e adulti bisognosi di aiuto o protezione.

Vi sono inclusi i referenti incaricati, l'addetto diocesano alla prevenzione e le persone con competenze psichiatrico-psicoterapeutiche, pastorali, giuridiche¹⁰ ed ecclesiastiche, nonché con una solida esperienza professionale nel lavoro con vittime di abusi sessuali. Fa parte del personale consulente anche chi è stato vittima di abusi sessuali. Possono esservi comprese anche persone che lavorano per la Chiesa.
Deve essere inoltre interpellato anche un consulente specializzato esterno.
In singoli casi possono essere consultate anche altre persone professionalmente idonee.

⁹ Nel caso la vittima sia una collaboratrice o un collaboratore che lavora per la Chiesa, si devono garantire competenze in materia di diritto del lavoro.

8. Alcuni vescovi diocesani possono formare uno staff interdiocesano di consulenti.
9. Rimane inalterata la responsabilità del vescovo diocesano.

Presa in consegna di indizi e informazione dell'Ordinario

10. Le persone di riferimento designate prendono in consegna indizi di abusi sessuali su minori e su adulti bisognosi di aiuto o protezione ai sensi delle presenti norme.
11. Tutti coloro che lavorano nella Chiesa devono informare immediatamente il dirigente superiore dell'ente presso cui lavora, o i referenti designati, circa qualsiasi sospetto relativo ad atti ai sensi del n. 2 della normativa di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del servizio. Lo stesso vale se vengono a conoscenza di un indizio o dell'esito di un'indagine in corso o di una condanna nel contesto lavorativo.
Quando il dirigente sarà stato informato, dovrà trasmettere immediatamente le informazioni all'interlocutore designato. Se sussiste un pericolo per la vita e l'incolumità fisica o se il fatto può interessare altre persone, vi è l'obbligo di trasmettere le informazioni al dirigente responsabile o all'interlocutore designato nell'ambito dei colloqui pastorali, rispettando le norme relative al segreto confessionale (cfr. can. 983 e 984 CIC)¹¹. In questo caso devono essere rispettate le norme del § 203 StGB. Rimangono inalterati gli obblighi di segretezza o di comunicazione da parte dello Stato o della Chiesa nei confronti delle autorità ecclesiastiche o statali (ad es. Jugendamt (servizi sociali per la tutela dei minori,) gli ispettorati scolastici e i superiori.
12. Si deve tener conto di indizi o voci anonime solo se contengono indizi concreti ai fini delle indagini.
13. L'Ordinario, o il direttore dell'ente religioso presso cui lavora l'imputato, indipendentemente da considerazioni sulla plausibilità, viene informato dalle persone di riferimento incaricate o dalla persona competente appartenente al livello di dirigente sul sospetto relativo ad atti ai sensi del Nr. 2 di questa normativa ovvero sull'avvio o sull'esito dell'istruttoria in corso o di una condanna pronunciata.
L'Ordinario, ovvero il direttore dell'ente religioso presso cui lavora l'imputato, si assume il compito di informare altre persone che hanno una particolare responsabilità nei confronti dell'imputato: sia sul sospetto di un abuso sessuale ai sensi di questa norma sia sull'avvio o sull'esito di una procedura in corso o una condanna già pronunciata.
In particolare, l'Ordinario di incardinazione deve essere informato su chierici che appartengono ad un'altra diocesi o ad un'altra associazione di incardinazione, il superiore competente su religiosi appartenenti a un ordine, il datore di lavoro su

¹¹ Cfr. anche can. 1388 § 1 CIC in collegamento con Art. 4 §1 n. 5 SST.

funzionari e impiegati che lavorano in un posto diverso rispetto al proprio ambito di competenza e sui volontari il posto nella Chiesa da considerare il loro datore di lavoro.

Trasmissione di indizi ad altri enti religiosi e a enti non religiosi

14. Il pesante sospetto di abuso sessuale ai sensi di queste norme può essere trasmesso solo dall'Ordinario o dal direttore dell'ente religioso dove lavora l'imputato, da una terza persona solo in accordo con quest'ultimo e solo ad altre autorità religiose, ma non se ciò in particolari casi sembra essere di urgente necessità per la protezione di minori e adulti sotto tutela e questa protezione non può essere ottenuta in altro modo. Ciò non compromette la trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie (cfr. n. 33 e sgg.).

Competenze successive

15. Per quanto riguarda le tappe successive i responsabili per i chierici questi possono essere: l'Ordinario del domicilio dell'imputato (cfr. can. 1408 CIC) o l'Ordinario locale del luogo in cui è stato commesso il reato (cfr. can. 1412 CIC) o l'Ordinario di incardinazione dell'imputato. L'Ordinario informato per primo provvede affinché sia presa senza indugio una decisione sulla competenza giurisdizionale della procedura successiva.
16. Per chierici appartenenti ad un ordine che lavorano su mandato vescovile la competenza cade sul vescovo diocesano, fatta salva la responsabilità del superiore dell'ordine. Se gli appartenenti all'ordine non lavorano più su mandato vescovile, il vescovo diocesano dà un aiuto al superiore dell'ordine religioso.
17. In altri casi la responsabilità è dei rispettivi superiori degli ordini religiosi. Essi sono invitati a informare il Vescovo diocesano interessato a livello locale sui reali sospetti di un abuso sessuale su minori o adulti bisognosi di aiuto o protezione nella propria area di competenza, nonché sulle misure adottate. (cfr. n. 33)
18. Per funzionari e dipendenti dalla Chiesa la responsabilità cade sul supervisore responsabile ai sensi della legge sul servizio, nel caso di volontari sul mandante.
19. Per imputati o autori di reati già deceduti, il responsabile è l'ultimo datore di lavoro o mandante. Nel caso anche costui fosse deceduto, la responsabilità cade sul suo successore legale o sul vescovo diocesano della diocesi di lavoro.

C. Procedura dopo la conoscenza di un indizio

20. Alla presa di conoscenza di un indizio segue una prima valutazione della plausibilità, che viene effettuata dalle persone di riferimento incaricate. Nel quadro dell'ulteriore procedura si deve tener conto dei diritti della personalità di tutte le persone coinvolte e

del particolare bisogno di protezione di minori, nonché della necessità di un'eventuale azione penale. L'esame della plausibilità può avvenire anche nell'ambito del gruppo di consulenti.

Colloquio con la vittima

21. Se una vittima o il suo rappresentante legale desidera informare in merito a un abuso sessuale, una delle persone di contatto designate concorda un colloquio in cui la vittima viene informata in primo luogo sulla possibile procedura ulteriore, e su possibilità di assistenza e sostegno. Ciò include, in particolare, la possibilità di ricorrere a un centro esterno di consulenza specialistica, che può fornire una consulenza anonima e indipendente. Se lo si desidera, successivamente, o in un ulteriore colloquio, può essere discusso l'argomento specifico.
Per questo colloquio il referente incaricato deve interpellare un'altra persona.
La vittima, o il suo rappresentante legale, può farsi accompagnare al colloquio da una persona di sua fiducia. Ciò deve essere espressamente ribadito.
All'inizio del colloquio la vittima deve essere informata del fatto che, di norma, secondo le disposizioni dei nn. 33 e 34 gli indizi concreti devono essere trasmessi alle autorità giudiziarie e ad altre autorità competenti.
Allo stesso modo, occorre inoltre menzionare in modo appropriato le altre tappe procedurali.
22. Deve essere garantita la protezione di tutte le persone coinvolte dalla divulgazione pubblica di informazioni riservate: ciò vale in particolare per la vittima, l'imputato (cfr. anche n. 32) e la persona che ha effettuato la notifica.
23. Il colloquio, nel corso del quale devono essere registrati anche i dati personali, viene verbalizzato. Il verbale deve essere firmato dal protocollista, dalla vittima o dal suo rappresentante legale. Una copia del verbale viene consegnata alla vittima.
24. La vittima, o il suo rappresentante legale, viene stimolata a sporgere una propria denuncia presso le autorità preposte all'applicazione della legge.
Se necessario, il supporto sarà fornito in forma adeguata.
25. L'Ordinario, o il direttore del soggetto di diritto religioso, viene informato sull'esito del colloquio.

Ascolto dell'accusato

26. Se non è in pericolo il chiarimento dei fatti e non viene ostacolato il lavoro investigativo delle autorità giudiziarie un rappresentante o un incaricato dell'Ordinario o del datore di lavoro in presenza di un giurista – eventualmente della persona di riferimento incaricata, ascolta l'imputato sulle accuse. In ogni caso, prima del colloquio deve essere garantita la protezione della vittima.

Se l'imputato è un chierico e vi è verosimilmente un reato ai sensi del Nr. 2b o c) di questo ordinamento l'audizione non avviene direttamente ai sensi dei paragrafi 26–32, bensì in conformità dei paragrafi 36–39.

27. L'imputato può richiedere una persona di sua fiducia, se lo desidera anche un avvocato: ciò deve essere comunicato all'imputato.
28. L'imputato è informato del diritto di rifiutare di testimoniare (cfr. can. 1728 § 2 CIC). Se gli accusati sono sacerdoti, devono essere informati sul fatto che sono obbligati in ogni circostanza a conservare il segreto della confessione (cfr. can. 983 e 984 CIC¹²)
29. Si prende atto dell'obbligo di trasmettere prove reali alle forze dell'ordine e alle altre autorità competenti ai sensi delle disposizioni secondo il nr. 33. L'imputato è informato della possibilità di presentare una segnalazione volontaria alle autorità incaricate dell'applicazione della legge.
30. L'udienza viene registrata. Il verbale deve essere firmato dal protocollante, dall'imputato e dal suo rappresentante legale. Se non è possibile raggiungere un accordo, vi è il diritto di replica. Una copia del verbale viene consegnata all'imputato.
31. L'ordinario e il direttore dell'ente religioso vengono informati sul risultato dell'audizione.
32. C'è anche un obbligo di assistenza nei confronti dell'accusato. Fatte salve le misure dirette necessarie, l'imputato è presunto innocente fino a prova contraria. Se l'imputato è già deceduto, permane il dovere di proteggere i suoi diritti personali.

Cooperazione con le forze dell'ordine dello Stato e altre autorità competenti

33. Non appena sussistono indizi concreti di un sospetto di reato ai sensi del 13. capitolo o di altri reati a sfondo sessuale del Codice penale su minori o adulti bisognosi di aiuto o protezione, un rappresentante dell'Ordinario o di un ente religioso, trasmette le informazioni all'autorità o dell'ente religioso di adulti bisognosi di aiuto o protezione, un rappresentante dell'Ordinario o della persona trasmette le informazioni all'autorità giudiziaria statale e, se richiesto dalla legge, ad altre autorità competenti, ad altri organi competenti, ad esempio all'ufficio (statale) per la gioventù, la supervisione della scuola, ecc. Restano intatti gli obblighi legali nei confronti di altri enti religiosi.
34. L'obbligo di trasmettere le informazioni all'autorità competente per l'azione penale è esentato solo in casi eccezionali se ciò corrisponde alla volontà espressa dalla vittima o del suo rappresentante legale, e se è legalmente ammissibile l'esonero da una comunicazione. In ogni caso, devono essere chiamate in causa le autorità di

¹² Cfr. anche Art. 24 § 3 SST; can. 1388 CIC in collegamento con Art. 4 § 1 n. 5 SST

perseguimento penale se si temono ulteriori pericoli o se altre vittime potrebbero avere un interesse al perseguimento penale degli atti.

35. I motivi per cui sono state ritirate informazioni secondo il n.34 richiedono un'accurata documentazione da parte della persona che conduce il colloquio. I documenti devono essere firmati dalla vittima o dal suo rappresentante legale in presenza di un dipendente di un centro di consulenza specializzato esterno.

Particolarità nel caso di chierici e membri di ordini religiosi accusati - Esame ecclesiastico preliminare secondo can. 1717 § 1 CIC

36. Se è verosimile che il chierico abbia commesso un reato, l'Ordinario conduce il procedimento secondo il can. 1717 § 1 Il CIC e avvia per decreto un'indagine ecclesiastica preliminare designandone il responsabile. Costui conduce l'udienza dell'imputato in conformità ai nn. 26–32. Se c'è pericolo che l'attività investigativa delle autorità giudiziarie venga ostacolata, l'indagine preliminare deve essere sospesa in base al diritto ecclesiastico.
37. Il risultato dell'esame preliminare secondo il diritto ecclesiastico viene riassunto dal responsabile dell'esame preliminare in un rapporto all'Ordinario.
L'esame preliminare si conclude con un decreto.
I fascicoli dell'esame preliminare sono da conservare in conformità del 1719 CIC.
38. Se l'indagine preliminare conferma il sospetto di abuso sessuale, l'Ordinario informa la Congregazione per la Dottrina della Fede, ai sensi dell'art. 16 SST, in tutti i casi segnalati dopo il 30 aprile 2001, e nella misura in cui l'imputato è ancora in vita, indipendentemente dal fatto che l'azione penale canonica sia scaduta per prescrizione o meno. Questa informazione è fornita utilizzando un modulo della Congregazione, inviando una copia del fascicolo istruttorio e allegando un voto dell'Ordinario e una dichiarazione dell'imputato. Spetta unicamente alla Congregazione decidere come procedere: se annullare il termine di prescrizione (art. 7 § 1 SST), se occuparsi in prima persona del problema (cfr. art. 21 § 2 n. 2 n. 2 SST), se la decisione deve essere presa con mezzi giudiziari (art. 21 § 1 SST) o per mezzo un'azione penale extraprocessuale con mezzi amministrativi (art. 21 § 2 n. 1 SST).
39. Se, nel caso di un religioso, il superiore competente è dell'opinione che può essere necessario un allontanamento dall'ordine religioso secondo il can. 695 § 1 CIC, egli procederà secondo il can. 695 § 2 CIC.

Misure per risolvere il caso

40. Se esistono indizi concreti di sospetto di abuso sessuale su minori o adulti bisognosi di protezione o aiuto, il superiore ordinario, il superiore maggiore o il datore di lavoro

deciderà la linea di condotta da seguire, tenendo conto delle disposizioni del diritto ecclesiastico, del diritto del lavoro, del diritto dei servizi e del diritto contrattuale. Rimane inalterato l'obbligo di trasmettere le informazioni alle autorità giudiziarie penali a partire dal n. 33.

Nel caso di sacerdoti, l'Ordinario ha a disposizione secondo l'Art. 19 SST concrete misure elencate nel can. 1722 CIC (ad esempio, esenzione dal servizio; allontanamento dal luogo di lavoro; allontanamento da attività che potrebbero esporre a pericoli i minori).

Nel caso di altri dipendenti della Chiesa, il datore di lavoro può ordinare la temporanea liberazione dall'incarico dell'indagato fino a quando i fatti del caso non siano stati chiariti. Adotta inoltre misure adeguate e proporzionate per garantire che il presunto reato non possa essere ripetuto.

41. Se lo Stato applica norme che vanno oltre a ciò, queste vengono applicate di conseguenza.

Procedura per i casi non risolti in base alla legge statale

42. Se il sospetto di abuso sessuale non è chiarito dalla legge statale, ad esempio perché il termine di prescrizione è scaduto, ma vi sono indicazioni concrete che giustificano la presunzione di abuso sessuale di minori o adulti bisognosi di protezione o aiuto, le autorità ecclesiastiche competenti devono chiedere chiarimenti.

Se l'imputato è deceduto, le autorità ecclesiastiche competenti hanno ancora il dovere di occuparsi del caso.

I nn. 40 e 45 si applicano di conseguenza ai sacerdoti finché la Congregazione per la Dottrina della Fede non avrà preso una decisione.

43. È inoltre possibile ottenere una relazione forense-psichiatrica sull'imputato e, se necessario, una relazione sulla credibilità della testimonianza della vittima. La necessità di ottenere tali pareri di esperti deve essere attentamente esaminata e documentata.

Misure da adottare in caso di accuse false

44. Se un'accusa, o un sospetto, si rivela infondata nel caso di un sacerdote, ciò deve essere registrato dall'Ordinario nel decreto finale dell'esame preliminare secondo il diritto ecclesiastico. Questo decreto deve essere conservato insieme ai fascicoli dell'indagine secondo il can. 1719 CIC.

Nel caso di un altro dipendente della Chiesa, l'infondatezza di un'accusa o di un sospetto deve essere registrata per iscritto.

Se dopo un esame approfondito, un'accusa o un sospetto si rivelassero infondati, l'Ordinario, il Superiore Maggiore, il datore di lavoro o il cliente, d'accordo con la persona interessata, devono fare di tutto per riabilitare e proteggere la persona incriminata.

D. Ausili

Obbligo di informazione nei confronti delle vittime e assistenza per le vittime

45. A meno che l'Ordinario non nomini un'altra persona idonea, informa egli stesso la persona di contatto incaricata sulle misure decise e sullo stato attuale della realizzazione, in modo che ella possa informarne la vittima o i suoi rappresentanti legali.

46. L'aiuto viene offerto o procurato alla vittima, ai suoi parenti, ai suoi cari e ai superstiti a carico. Gli aiuti offerti dipendono dal singolo caso. L'aiuto offerto comprende, in particolare, aiuti pastorali e terapeutici. Se c'è il desiderio di parlare con un dirigente responsabile, è necessario tenerne conto, Si può ricorrere anche ad aiuti di enti non religiosi. Questa possibilità sussiste anche in caso di prescrizione o se l'imputato è deceduto.

Indipendentemente da ciò le vittime possono chiedere "Contributi in riconoscimento della sofferenza arrecata alle vittime di abuso sessuale:"

47. L'Ordinario è responsabile della decisione di concedere aiuti concreti, per istituti religiosi indipendenti è responsabile il loro soggetto giuridico.

48. Per realizzare gli aiuti a favore di una vittima deve essere instaurata una stretta collaborazione con l'ufficio responsabile per la gioventù o altre agenzie specializzate. A tal fine, l'Ordinario fornisce a tali uffici tutte le informazioni necessarie.

Aiuti alle istituzioni ecclesiastiche, ai decanati e alle parrocchie colpite

49. Le persone competenti delle istituzioni ecclesiastiche, dei decanati e delle parrocchie interessate vengono informate dall'Ordinario sullo stato di una procedura in corso, nel rispetto dei diritti di tutte le parti coinvolte. Costoro, nonché i loro istituti, decanati e parrocchie, possono ricevere sostegno per far fronte agli oneri delle procedure e dell'elaborazione che ne deriva.

E. Conseguenze per l'imputato

50. Dipendenti della Chiesa che hanno abusato sessualmente di minori o adulti bisognosi di aiuto e presso cui ci sono indizi reali di un abuso sessuale vengono trattati secondo le rispettive norme statali ed ecclesiastiche.

51. Imputati che vengono condannati ai sensi del n. 2a, 2b) o 2c) non lavorano nella Chiesa con minori e adulti bisognosi di protezione o assistenza. Nel caso specifico, per imputati nei quali sono presenti atti comprovati ai sensi del 2d, viene presa una decisione sull'ulteriore utilizzo.

52. In linea di principio è escluso dal servizio pastorale l'uso di un colpevole che ha commesso crimini in conformità del 2a), 2b) o 2c). In circostanze eccezionali, tenuto conto della gravità del reato e delle conseguenze per la vittima, l'assegnazione di un servizio pastorale può essere presa in considerazione al massimo quando il servizio specifico non costituisce un rischio per i minori o per adulti bisognosi di tutela e aiuto e l'uso non causa alcun fastidio. La parte lesa deve avere la possibilità di esprimere la propria opinione.

Per la valutazione del rischio può essere richiesta anche una perizia psichiatrica forense.

Nella sua decisione, l'Ordinario terrà conto se l'imputato abbia assunto attivamente la sua responsabilità.

Con queste misure è irrilevante se il reato sia prescritto.

I colpevoli con un disturbo mentale curabile devono sottoporsi a una terapia.

53. È responsabilità dell'Ordinario garantire che le restrizioni o le condizioni da lui imposte siano rispettate. Questo vale anche per sacerdoti in pensione.

54. Se è dimostrato un reato di abuso sessuale commesso dal membro di un ordine religioso, ai sensi del Can. 1395 § 2 CIC si deve procedere in conformità con il nr. 39.

55. Se un imputato che ha commesso atti sessuali passa a un nuovo datore di lavoro costui deve essere informato dall'ex datore di lavoro sulla particolare problematica e su eventuali vincoli rispettando le norme legali ai sensi dei nr. 2a), 2(2) o 2(2). Si può ricorrere anche ad aiuti di enti non religiosi. Questa possibilità sussiste anche in caso di prescrizione o se l'imputato è deceduto. In caso di trasloco o trasferimento della residenza di un chierico o di un membro dell'ordine in un'altra diocesi, il vescovo diocesano o il superiore dell'ordine nella cui giurisdizione l'imputato risiederà in futuro sarà informato in conformità con le suddette disposizioni. Lo stesso vale per un nuovo datore di lavoro della Chiesa o superiore, e anche se l'abuso sessuale diventa noto dopo il trasferimento o il trasloco di residenza e dopo il pensionamento.

La ricezione delle informazioni deve essere confermata per iscritto dal nuovo datore di lavoro e documentata di conseguenza. L'ente ecclesiastico, che è tenuto a fornire informazioni, deve fornire la prova delle informazioni ricevute.

L'obbligo di fornire informazioni nel senso su menzionato può esistere anche nel caso in cui un dipendente abbia commesso atti in conformità con il nr. 2d, nel rispetto del principio di proporzionalità.

F. OPINIONE PUBBLICA

56. L'opinione pubblica è adeguatamente informata, nel rispetto della protezione della personalità delle parti coinvolte.

G. Azione in caso di abusi sessuali da parte di volontari su minori o adulti bisognosi di aiuto e assistenza

57. In caso di indizi di abusi sessuali su minori o adulti bisognosi di protezione o assistenza da parte di persone che lavorano nel settore ecclesiastico come volontari, tali norme valgono per quanto riguarda le misure procedurali necessarie, le offerte di assistenza e altre conseguenze.

Per la trasmissione delle informazioni, le norme sulla protezione dei dati si applicano di conseguenza ai dipendenti del servizio ecclesiastico.

58. Nel lavoro di volontari con minori o adulti bisognosi di protezione o assistenza, si applicano le disposizioni della Legge federale sulla protezione dell'infanzia e della Legge sulla partecipazione. Le persone che hanno commesso abusi sessuali contro minori o adulti bisognosi di protezione o assistenza non sono impiegate in attività di volontariato con minori o adulti che necessitano di protezione o assistenza in ambito ecclesiastico (vedi, ad esempio § 72a (4) SGB VIII).

H. Protezione di dati, informazione e accesso ai fascicoli

59. Nella misura in cui questo ordinamento, nonché la legislazione adottata dal vescovo diocesano, è di integrare e concretizzare tale ordinamento, si applicano ai dati personali, compresa la loro pubblicazione, essi rispettano le disposizioni della legge sulla protezione dei dati della Chiesa (KDG) nonché l'ordine per la sicurezza e l'uso degli archivi della Chiesa cattolica (Regolamento degli archivi della Chiesa – KAO) a condizione che non scendano al di sotto del loro livello di protezione dei dati. Inoltre, si applica la legge sulla protezione dei dati della Chiesa (KDG), l'ordinamento emesso per la sua esecuzione (KDG-DVO) e il regolamento sugli archivi della Chiesa (KAO).¹³

60. I limiti temporali per la conservazione dei documenti sono disciplinati dalle relative norme sui periodi di conservazione dei fascicoli del personale. Durante il periodo di conservazione, i documenti devono essere protetti in particolare contro l'accesso non autorizzato.

Inoltre, la corretta archiviazione dei documenti da offrire e consegnare ai sensi del paragrafo 6 n. 5 frase 1 del Regolamento degli archivi della Chiesa (KAO) sostituisce la cancellazione richiesta dal KDG o da altre leggi ecclesiastiche o statali se l'archiviazione viene effettuata in modo tale che i diritti della personalità della vittima o di terzi non siano lesi.

¹³ Avvertenza: Il vescovo diocesano o le commissioni di diritto del lavoro possono promulgare altre regole per il trattamento di dati personali in protocolli e altri documenti.

61. Le persone coinvolte nei procedimenti ai sensi del presente regolamento hanno il diritto di ottenere le informazioni personali che li riguardano.
I diritti di accesso e di esame degli atti sono fissati in base alle disposizioni di legge vigenti.

I. Entrata in vigore e durata della validità

62. L'ordinamento di cui sopra entrerà in vigore il 1° gennaio 2020. Questo ordinamento deve essere valutato entro cinque anni dall'entrata in vigore.

..... (luogo), il (Data)

..... (Firma)

Nome del (arci) vescovo

(Arci) vescovo di.....